



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017
N.RF111
INFO FLASH
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione
www.redazionefiscale.it
Pag. 1 / 3

OGGETTO	SCOMPUTO DELLE RITENUTE NEL MOD. REDDITI
RIFERIMENTI	ART. 5, CC. 2-BIS E 2-TER DEL D.L. 193/2016
CIRCOLARE DEL	16/06/2017

NOVITA' PER LO SCOMPUTO DELLE RITENUTE NEL MOD. REDDITI

Il D.L. 193/2016 ha modificato il criterio di **scomputo delle ritenute** a titolo di acconto per i redditi tassati per **competenza**: la novità modifica l'art. 22, c.1, lett c) del Tuir, "Scomputo degli acconti" e l'art. 25-bis del D.P.R. 600/1973 Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione/agenzia, prevedendo che

- le **ritenute operate nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi, ma prima della presentazione della dichiarazione**
- possono essere scomputate **dall'imposta relativa al periodo di competenza dei redditi oppure dall'imposta dovuta per il periodo d'imposta nel quale sono state operate.**

In sede di dichiarazione dei redditi 2017 periodo 2016 i contribuenti che hanno subito ad inizio 2017 una ritenuta per redditi maturati nel 2016:

- dovranno indicare il reddito nel periodo d'imposta 2016;
- potranno scomputare la ritenuta, alternativamente nel 2016 (Redditi 2017) o nel 2017 (Redditi 2018).

SCOMPUTO RITENUTE DAL 2017

L'art. 5, cc. 2-bis e 2-ter del D.L. 193/2016 prevede che, nel caso in cui le **ritenute** siano state operate **nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi ma prima della presentazione della dichiarazione dei redditi**, il contribuente può scegliere di detrarre le ritenute:

- dall'imposta relativa al periodo di imposta di "competenza" dei redditi dichiarati; oppure
- dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale le ritenute sono "operate".



Nota: La prima opzione è inerente al consueto "principio di competenza" mentre la novità è contenuta nella seconda, con la facoltà concessa al contribuente di detrarre le ritenute secondo il "principio di cassa".

Resta invece **invariata** la regola secondo la quale le ritenute, **operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi**, devono essere scomputate solo dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale sono state operate.

ATTENZIONE

La novità ha effetto:

⇒ **per i soli redditi da dichiarare per competenza:**

- agenti/rappresentanti di commercio, commissionari o procacciatori (con P. Iva)
- imprese che hanno effettuato lavori di ristrutturazione/risparmio energetico imprese che hanno effettuato prestazioni di servizio nei confronti di condomini
- interessi e altri proventi su C/C, obbligazioni o titoli simili nel reddito d'impresa trattandosi, peraltro, di una possibilità già prevista per prassi dell'Agenzia (CM 24/1983)

Al contrario per i redditi soggetti al principio di cassa il momento in cui vanno dichiarati coincide col momento in cui sono assoggettati alla ritenuta (anch'essa da operare col principio di cassa).

Ritenute	Scomputo
Operate nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi (provvigioni) prima della presentazione della dichiarazione dei redditi	<ul style="list-style-type: none"> Dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza dei redditi (provvigioni); ovvero, in alternativa dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono operate.
Operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi	Dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono operate.

Competenza del reddito	Data effettuazione ritenuta		Periodo d'imposta di scomputo
2015	2015	-	2015
	2016	ante 30/09/2016	2015
		post 30/09/2016	2016
	2017	-	2017
2016	2015	-	2016
	2016	ante 30/09/2016	2016 o 2017
		post 30/09/2016	2017
	2017	-	2017

MODELLO REDDITI 2017

Nel modello Unico le ritenute subite vanno indicate:

- per i soggetti in contabilità ordinaria
⇒ al rigo **RF102** colonna **6**

Situazione		Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento		Crediti per imposte pagate all'estero		Altri crediti	
1		2	,00	3	,00	4	,00
RF102 Dati da riportare nel quadro RN							
(di cui da art.5		5	,00	6	,00	7	,00
		Ritenute		Eccedenze di imposta		Acconti versati	
						Imposte delle controllate estere	
						8	
						9	

- per i soggetti in contabilità semplificata
⇒ al rigo **RG37** colonna **6**

Situazione		Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento		Crediti per imposte pagate all'estero		Altri crediti	
1		2	,00	3	,00	4	,00
RG37 Dati da riportare nel quadro RN							
(di cui da art.5		5	,00	6	,00	7	,00
		Ritenute		Eccedenze di imposta		Acconti versati	
						Imposte delle controllate estere	
						8	
						9	



Nota: si ricorda che dal 2017 i ricavi delle imprese in contabilità semplificata saranno assoggettati al regime di cassa. Pertanto le novità introdotte **non** riguarderanno i soggetti in **contabilità semplificata**.

Esempio1

Una società a responsabilità limitata il 5.12.2016 ha emesso fattura per lavori edili soggetti a ritenuta per ristrutturazione pari ad € 10.000 +100 di Iva.

Il committente paga la fattura a gennaio 2017; la banca che procede all'incasso per conto di della società ha effettuato la ritenuta: $11.000/1,2 \times 8\% = € 733$.

La società indica il corrispettivo nel periodo d'imposta 2016 (anno di ultimazione dell'opera) e potrà scomputare la ritenuta, alternativamente:

- nel 2016 (in Unico 2017)

Situazione	Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento	Crediti per imposte pagate all'estero	Altri crediti	
1	2	3	4	
RF102 Dati da riportare nel quadro RN	,00	,00	,00	
(di cui da art.5	5			
	6	7	8	9
	Ritenute	Eccedenze di imposta	Acconti versati	Imposte delle controllate estere
,00	733,00	,00	,00	,00

- nel 2017 (in Unico 2018).

Qualora il committente paghi la fattura ad ottobre 2017 la Srl continua a dover indicare il corrispettivo nel periodo d'imposta 2016 (per competenza) ma la ritenuta potrà essere scomputata solo nel 2017 (in Unico 2018), posto che è stata operata (dalla banca) dopo il 30/09/2017.

Se invece il prestatore è un soggetto in contabilità semplificata, che dal 2017 applicherà il criterio di cassa, sarà necessario indicare il corrispettivo nel periodo d'imposta 2017 (anno di incasso del corrispettivo) potendo, pertanto, scomputare la ritenuta solo nel 2017 (in Unico 2018), anno in cui viene indicato il corrispettivo in dichiarazione.